

COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot: 34302

del 11 ottobre 2018

Direttiva n. 4 del 11 ottobre 2018

OGGETTO: Chiarimenti ad integrazione della direttiva n. 4 del 17 maggio 2017

Ai Responsabili di tutte le Aree

e p.c.


Al Sindaco

A seguito delle richieste verbali pervenute da parte di alcuni uffici, ad integrazione della propria direttiva n. 4 del 17 maggio 2017, avente ad oggetto:” linee guida sulla forma dei contratti e disposizioni organizzative per a stipula e la conservazione delle scritture private relative a contratti di lavori, servizi e forniture, si chiarisce quanto segue:

I contratti di valore inferiore ai 40mila euro stipulati con scambio-delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l'imposta di bollo, se non in caso di registrazione. L'agenzia delle Entrate ha chiarito con l'interpello 954-15/2017 le modalità applicative del Dpr 642/1972 ai rapporti formalizzati in base alle modalità previste dal Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti discendenti da procedure negoziate o rientranti nella particolare fascia di valore.

La norma di riferimento L'articolo 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 stabilisce infatti che in questi casi il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Un Comune aveva richiesto se la procedura che si concretizza nell'invio di un atto unilaterale, nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile dell'ufficio competente, con trasmissione tramite posta elettronica certificata al fornitore aggiudicatario, possa rientrare nella fattispecie regolata dall'articolo 24 della tariffa allegata al decreto sull'imposta di bollo, che ne prevede l'applicazione solo in caso d'uso (quindi solo in caso di registrazione).

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in base alla norma vigente che prevede, che i contratti di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di 40mila euro possano essere stipulati mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, per questi contratti trovi applicazione il regime previsto dall'articolo 24 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972 per gli atti e i documenti redatti sotto forma di corrispondenza. In base a questa disposizione, quindi, il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso (ovvero quando gli atti sono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione).



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Mercato elettronico L'interpello lascia intendere come lo speciale regime non possa riferirsi ai contratti stipulati nel Mepa, per i quali la risoluzione 96/2013 ha affermato l'applicazione dell'imposta di bollo al «documento di stipula», in quanto con quel documento viene formalizzato il contratto stipulato tra la pubblica amministrazione e il fornitore, nell'ambito di una particolare procedura telematica prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'intervenuta abrogazione della disposizione che disciplinava questa procedura (contenuta nell'articolo 328 del Dpr 207/2010) e la successiva nuova regolamentazione delle modalità di stipulazione dei contratti con l'articolo 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 (sequenza accertata dalla stessa agenzia delle Entrate) si ritiene non abbiano fatto venir meno l'obbligo del regime applicativo dell'imposta di bollo ai contratti stipulati nel Mepa.

Il Segretario Generale
(dott.ssa Pietra Quartuccio)